

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL' OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALAZZETTO DELLO SPORT", SITO IN COLLESALVETTI VIA PICCHI- CIG 91003104B;**

**DISCIPLINARE**

**PREMESSE**

Con determina a contrarre n. ... del ... , questa amministrazione ha stabilito di affidare in concessione il servizio della gestione del Palazzetto dello Sport di Collesalvetti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto(di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:<http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate "Istruzioni" e "Progetto" accessibili dal menù di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Collesalvetti [codice NUTS: ITI16]

CIG 91003104B

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Leonardo Zinna.

Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la presente concessione non è suddiviso in lotti, inquanto i servizi oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali darendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita diefficienza e di economicità.

**ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha ad oggetto il servizio della gestione del Palazzetto dello Sport di Collesalvetti - 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

Il valore complessivo della concessione ammonta a € **310.700,00**oltre IVA nei termini di legge così suddivisi:

- € 143.400,00 oltre IVA nei termini di legge per il periodo ordinario di durata della concessione (tre anni)
- € 143.400,00 oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale rinnovo (tre anni)
- € 23.900,00 oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale proroga (sei mesi).

Il valore della concessione per il triennio di durata della convenzione è stato stimato sulla base delle entrate indicate nel PEF riportato all'interno dell'allegato "All D) Relazione tecnico illustrativa e PEF" messo a disposizione fra la documentazione.

**L'offerta economica deve essere espressa in rialzo in valutarispetto al canone annuale posto a a base di gara pari a € 9.000,00.**

La concessione è finanziata con entrate derivanti da biglietti, pubblicità, attività commerciale, utilizzo da parte di terzi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €16.950,00.

La presente concessione avrà durata pari a 3 anni decorrenti dall'avvio anticipato del servizio.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), f) e g) del Codice.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per la disciplina di partecipazione delle reti di impresa, si richiama quanto previsto nel Bando Tipo ANAC n° 1/2021.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

### **ART. 3 - SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 e dell'art. 174 del Codice così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito con L. 108/2021 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno nel DGUE di cui al successivo art. 13. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di partecipazione con l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si applica quanto disposto dall'art. 10 della L. n. 238/2021.

### **ART. 4 SOPRALLUOGO**

Il concorrente può effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi di svolgimento del servizio e di conoscere e valutare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo, che dovrà necessariamente avvenire in presenza di personale del Servizio 6 Servizio Pianificazione e Patrimonio pubblico, previo appuntamento da concordare per e-mail a [patrimonio@comune.collesalveti.li.it](mailto:patrimonio@comune.collesalveti.li.it), dovrà essere effettuato entro il 24/07/2023.

In proposito si ricorda che soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:

- il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa;
- un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
- un soggetto munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.

Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI se effettuato da almeno uno dei suoi membri.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice il sopralluogo potrà essere effettuato dallo stesso consorzio o da una delle consorziate esecutrici indicate in sede di offerta.

All'atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:

- un documento valido di identità;
- un'autocertificazione (o copia conforme della visura camerale) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
- la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).

Del sopralluogo viene redatta un'attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo. È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione tra la "Documentazione amministrativa aggiuntiva" su START.

#### **ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art 83 co.9 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

<b>CRITERIO</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

Il calcolo degli elementi dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'Offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito.

### 1) Offerta tecnica (max 70 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

#### Tabella dei criteri

CRITERI		AGGIUDICAZIONE	SERVIZIO	SPORTIVO
<b>PALAZZETTO DELLO SPORT DI COLLESALVETTI</b>				
<b>OFFERTA TECNICA</b>				
Elementi di carattere qualitativo				
CRITERIO	SUB CRITERIO			PUNTI MAX
1. Gestione attività sportiva	1.1 Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori che si intendono utilizzare nello svolgimento dell'attività sportiva (n.b. è obbligatorio allegare il curriculum in forma anonima.  La Commissione valuterà l'idoneità delle figure professionali proposte sulla base dei requisiti minimi individuati all'articolo 9 del Capitolato (saranno valutati solo gli istruttori/allenatori che siano accreditati come tali dalla federazione di riferimento).			5

	<p>1.2 Attività di promozione sportiva. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: massimo utilizzo dell'impianto, diversificazione dell'utenza, completezza dell'offerta, rilevanza dei tornei, campionati ed eventi ricreativi proposti, corsi di avviamento alla pratica sportiva rivolti alla fascia giovanile della popolazione ed alle fasce deboli (anziani e diversamente abili) indicando la durata oraria settimanale dedicata e/o la durata oraria complessiva del corso e il numero di utenti potenzialmente coinvolti).</p>	18
	<p>1.3 Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticata in prevalenza nell'impianto e interdisciplinarietà delle attività sportive offerte.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, le tipologie di attività proposte.</p>	9
	<p>1.4 Gestione integrata con altri soggetti: verrà valutata la capacità di coinvolgimento di altri organismi sportivi per la valorizzazione di diverse discipline e la turnazione con essi della fascia oraria serale/notturna nella fruizione dell'impianto.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti e le metodologie proposte.</p>	16
	<p>1.5 Dotazione di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio dell'impianto.</p> <p>La Commissione valuterà la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti, le metodologie adottate dagli addetti al servizio, con particolare riguardo ai mezzi di trasporto individuati per lo svolgimento del servizio.</p>	5
2. Interventi migliorie	<p>2.1 Proposte di miglioramento: compiti, funzioni, obiettivi del servizio e/o interventi sull'impianto sportivo.</p> <p>La Commissione valuterà: la chiarezza espositiva, la completezza ed esaustività dei contenuti e le metodologie delle proposte migliorative.</p>	5
Elementi di caratteretabellare		
A. Apertura impianto	<p>A.1 Ore di apertura giornaliere ulteriori rispetto a quelle minime pari a 3 ore giornaliere previste dal capitolato dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 15:00 e le 24:00, fino a un massimo di 9 ore comprese le attività di organismi sportivi terzi che ne faranno richiesta (vedi capitolato).</p>	7

	<p>La commissione attribuirà il punteggio come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almeno 3 ore: 0 punti</li> <li>- Almeno 5 ore: 3 punti</li> <li>- Almeno 7 ore: 5 punti</li> <li>- Fino a 9 ore: 7 punti</li> </ul>	
B. Riduzione quota iscrizione	<p>B.1 Riduzione percentuale della quota di iscrizione alle attività del soggetto gestore per gli utenti residenti nel comune di Collesalveti ulteriore rispetto a quella obbligatoria del 30% prevista da capitolato. La quota indicata dal concorrente non potrà essere inferiore al 30% o superiore al 100%.</p> <p>La commissione attribuirà il punteggio come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Almeno 30%: 0 punti</li> <li>- Almeno 50 %: 2 punti</li> <li>- Almeno 70 %: 4 punti</li> <li>- Almeno 100 %: 5 punti</li> </ul>	5

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario (Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V).

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio/sub-criterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nel dettaglio si procede:

- al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente per ogni criterio/sub-criterio, sulla base della seguente corrispondenza:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	1
Molto Buono	0,75
Buono	0,50
Discreto	0,25
Sufficiente	0

- a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media ottenuta;
- a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio di valutazione.

La Commissione effettua i calcoli intermedi finalizzati all'attribuzione del punteggio tecnico tenendo in considerazione due cifre decimali.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

## **2) Offerta Economica (Max 30 punti)**

L'offerta economica deve essere espressa in valuta in rialzo rispetto all'importo di € **9.000,00** posto a base di gare.

La determinazione del coefficiente riferito al **solo elemento del prezzo** sarà calcolata applicando la formula della proporzionalità inversa, all'importo offerto con attribuzione fino a n. 0 decimali, utilizzando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a/R_{max}$$

dove:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente  $a$

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente (importo più alto)

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio.

Al più alto valore offerto tra tutti i concorrenti verrà attribuito il massimo punteggio previsto dal singolo criterio.

La Commissione effettua i calcoli finalizzati all'attribuzione del punteggio economico tenendo in considerazione n. 2 cifre decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

I suddetti calcoli saranno effettuati dalla Commissione fuori piattaforma; su START sarà riportato il punteggio economico ottenuto da ciascun concorrente.

**Ai sensi dell'art. 133 co. 8 del D.lgs. 50/2016, così come indicato all'art. 1 co. 3 della L. n. 55/2019– “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32”, modificato ulteriormente dall'art. 5 co. 7 del D. L. n. 76/2020 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procederà all'affidamento della procedura con “l'inversione procedimentale” come di seguito dettagliato.**

### **1.La Commissione giudicatrice:**

- in seduta pubblica verifica la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti;
- in una o più sedute riservate procede alla valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti

come di seguito:

- per ogni concorrente, effettua la valutazione dell'offerta tecnica attribuendo il relativo punteggio nelle modalità indicate nel presente art. 6, nel seguente ordine:
  - apertura del modello B.2 "criteri di valutazione A.1 e B.1" e relativa attribuzione del punteggio tabellare;
  - apertura dell'offerta economica di cui al punto B.1 e e attribuzione del punteggio dei criteri qualitativi;
- in successiva seduta pubblica procede:
  - a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma; nel caso in cui sia prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, la Commissione inserirà sulla piattaforma, per ciascun concorrente, sia il punteggio pre-riparametrazione che a seguito della stessa;
  - all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.

## **2. Il sistema in automatico:**

- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.

## **3. La Stazione Appaltante, tramite il sistema telematico, procede:**

- all'apertura della busta chiusa elettronicamente contenente la documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria;
- alla verifica della suddetta documentazione e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice e dell'art. 5 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 97 co. 3 del Codice così come modificato dal D.L.32/2019 (Sbloccacantieri), la verifica delle offerte risultate anomale sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 del Codice.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, l'Amministrazione effettua la verifica ai sensi dell'art. 97 co. 4 e ss. I soggetti deputati a condurre la verifica di anomalia sono indicati al successivo articolo 14.

La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 32 co. 5 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e

l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

**La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 03/08/2023 - ore 10:00 nei locali del servizio n. 6 Servizio Pianificazione e patrimonio pubblico, presso il Municipio di Collesalveti, Piazza della Repubblica n. 32.**

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara almeno un giorno (24 ore) prima della data fissata.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

#### **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE**

L'affidamento della concessione è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

#### **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

##### **8.1 Requisiti generali**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti generali di cui al punto 8.1 dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

Si precisa che ai sensi dell'art. 80, co. 4 del Codice così come modificato dal DL Semplificazioni è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dello stesso comma 4.

In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020 ai sensi dell'art. 80 co. 4 del Codice rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida A.N.AC. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11 ottobre 2017.

Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-ter) così come da modifiche apportate al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019, come convertito in legge dalla L. 55/2019, dovrà essere dichiarato all'interno del *Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni*, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

b) non trovarsi nella situazione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all'interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 13 punto A.2.

In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## **8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice:**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:

- (*se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia*) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerente a quelle oggetto dell'appalto;
- (*se impresa straniera*) essere in possesso di equivalente dichiarazione di iscrizione al registro professionale dello Stato di appartenenza;

*Inoltre*

- (*se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016*) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto 8.2 dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.

**Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del Codice:**

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver eseguito negli ultimi cinque anni (2018-2019-2020-2021-2022) servizi analoghi a quelli oggetto della concessione per un importo non inferiore ai 25.000,00Euroannui a favore di Enti pubblici e/o privati.

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui al precedente punto 8.3 dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 48 del Codice.

Si specifica che i requisiti di cui al punto 8.3) dovranno essere apportati dal Raggruppamento nel suo insieme e in parte da ciascun membro del raggruppamento.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell'articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019.

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare.

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti tecnico professionali.

**ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 20 del presente Disciplinare e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella Domanda di cui al successivo punto A.1).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare “comunicazioni” – “posta ricevuta” tra le voci di menu previste dal sistema

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione “comunicazioni” – “nuovo messaggio” – “chiarimento”, nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione “CHIARIMENTI”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### **ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted-list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

#### **ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le ore **12:00:00** del **31/07/2023**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

### **ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo all'agora in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>1</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1 e ss.**;  
**B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto B;  
**C) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti C1 e ss.

<sup>1</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

## A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la “**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare:**
  - Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
  - Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “*Domanda di partecipazione*”;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “*domanda di partecipazione - nome impresa*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “*domanda di partecipazione – nome impresa*” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate al successivo punto A6.

L’operatore economico deve indicare, **nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”**, tutti i soggetti che **ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte** nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

**Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.** Per

modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

### **OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti).**

#### **Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione, le parti di prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ogni membro dell’operatore riunito, le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto, per ogni singolo membro;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

### **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE**

Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.

Mediante la compilazione del DGUE l’operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
- b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83;
- c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91.

### **A.3) MODELLO 1– ULTERIORI DICHIARAZIONI**

Il “**Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni**”, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni

sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 co. 5 lettere b, c-bis), c-ter), c-quater), e f-ter) così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017, dal D.L. n. 135/2018 e dal D.L. n. 32/2019.

Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:

- Sezione I: dati generali relativi all'operatore economico concorrente;
- Sezione IV: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. b;
- Sezione V: dichiarazioni per la partecipazione ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater) e f-ter relative alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale così come modificate dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018.

Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3)</b>
<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>
<b>IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 45, co. 2 lett. a) del Codice</b>
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2) A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.
<b>CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice</b>
<b>Il concorrente</b> dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.  Si precisa che il Consorzio stabile art. 45 co. 2 lett. c) dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del DGUE, parte IV, lett. c).  <b>Ciascuna impresa consorziata esecutrice</b> indicata dal concorrente all'interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: <ul style="list-style-type: none"><li>- il DGUE in tutte le sue parti salvo la Parte IV sez. B e C; il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, IV, V, VII;</li></ul> Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.
<b>OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario)</b>

### **di concorrenti, GEIE, rete d'impresa) ai sensi dell'art. 45co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice**

Ciascuna impresa facente parte dell'operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1) e A.2), A.3) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Per generare la "Domanda di partecipazione" di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 "Forme di partecipazione/dati identificativi" presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell'operatore concorrente attraverso l'apposita funzione.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell'apposito spazio dall'operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

### **ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO di cui all'art. 89 del Codice**

**Il concorrente** che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all'art. 8 del presente Disciplinare d'invito deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START l'operatore economico dovrà inserire il **CONTRATTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Detto contratto ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**L'impresa ausiliaria** indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, IV, V, VII;

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

#### **DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 80 C. 5 LETT. B)**

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all'interno della Sezione IV del *Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni*, seguendo le indicazioni ivi contenute.

Il concorrente che dichiara di essere stato ammesso a concordato preventivo presenta una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**L'impresa ausiliaria di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice indicata dall'operatore economico nella Sezione IV del Modello 1 – ulteriori dichiarazioni** deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- il *Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni* nelle sezioni I, IV, V, VI, VII;

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria **di cui all'art. 110 c. 4 e 6 del Codice** devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

**A.4) LA GARANZIA** di cui all'art. 93 del Codice pari al 2% dell'importo posto a base di gara a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Collesalveti

<b>Oggetto della concessione</b>	Gestione del Palazzetto dello Sport di Collesalveti
----------------------------------	---

<b>Valore della concessione oltre IVA</b>	€ 143.400,00
<b>Importo cauzione o fidejussione (2%)</b>	€ 2.868,00
<b>CIG</b>	CIG 91003104B

A.4.1 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con bonifico con versamento effettuato su c.c. bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Collesalvetti – Servizio tesoreria – IBAN: IT02X0103025000000000222615 o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

In caso di bonifico il documento che attesta l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

A.4.2 La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A.4.3 La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

A.4.4 Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica dell'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetto agli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'operatore economico potrà produrre la/le certificazioni in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserirla/e nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

La fidejussione deve essere altresì corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

A.4.5 - Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento

A.4.6 - L'Amministrazione, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari (art. 76 comma 5 Codice), provvede contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

**A.5) l'IMPEGNO di un fideiussore** individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione di cui al punto A.4.1 lett. b) (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della stessa fideiussione.
- nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le altre modalità di cui al punto A.4.1. lett. al'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dei documenti attestanti la costituzione della garanzia di cui al punto A.4) e l'impegno del fideiussore di cui al punto A.5) i documenti dovranno essere presentati in una delle altre modalità di cui al precedente punto A.4.3.

Si applica l'art. 93 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

#### **A.6) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di €16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed indicare il relativo numero seriale in apposito documento da inserire su START. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

#### **A.7) il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 33,00**

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.AC. delibera del consiglio n. 830/2021 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del servizio FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel servizio FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara [in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere: in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

#### **A.8) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL "PASSOE" GENERATO DA PARTE DEL SERVIZIO ANAC "FASCICOLO VIRTUALE O.E."**

L'operatore economico dovrà inserire a sistema, nell'apposito spazio, il "PassOE" rilasciato dal servizio FVOE contenente anche le eventuali imprese ausiliarie e le imprese consorziate esecutrici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

Il PassOE deve essere **firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto. Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE**, il PassOE deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i componenti dell'operatore raggruppato. In caso di **consorzio lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice**, il PassOE deve essere firmato sia dal consorzio che dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di **impresa ausiliaria**, il PassOE dovrà essere firmato digitalmente anche da quest'ultima.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione selezionare l'apposito link: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati necessari per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

### **B.1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA**

I concorrenti dovranno produrre una relazione di massimo n. 4 facciate formato A4, font 11, carattere Times New Roman)

La relazione dovrà essere articolata con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui all'art. 6 del presente disciplinare, al fine di porre la commissione in condizione di esprimere un preciso giudizio e di attribuire il relativo punteggio.

Le facciate eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

### **B.2) MODELLO CRITERI A.1 e B.1**

I concorrenti dovranno inserire nell'apposito spazio in su START il modello ALL D.2 messo a disposizione fra la documentazione di gara, indicando:

- le ore giornaliere offerte aggiuntive di apertura dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 15:00 e le 24:00 rispetto a quelle minime pari a 3 previste dal capitolato, fino a un massimo di 9 ore;
- La riduzione percentuale offerta della quota di iscrizione alle attività del soggetto gestore per gli utenti residenti nel comune di Collesalvetti ulteriore rispetto a quella obbligatoria del 30% prevista da capitolato

Il modello B.2 deve essere firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica qualitativa e il modello B.2* deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, l'*offerta tecnica qualitativa e il modello B.2* può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.**

## **C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

### **C.1) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'operatore economico dovrà predisporre, **pena l'esclusione**, ed inserire nell'apposito spazio su START il proprio piano economico finanziario dal quale emerga il dettaglio dei costi e dei ricavi stimati per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

N.B. Tutti i valori inseriti all'interno del PEF dovranno essere al netto di IVA.

All'interno del Piano Economico Finanziario dovranno risultare;

- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto; i costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a zero pena l'esclusione dalla gara.
- **gli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione della presente concessione, che non potranno essere inferiori a zero pena l'esclusione dalla gara;
- gli ulteriori costi di gestione, fra cui a titolo esemplificativo: personale, utenze, manutenzione ordinaria e spese generali;
- il **canone** che il concessionario verserà per tutta la durata della concessione indicato nell'offerta economica di cui al successivo punto C.2).
- il **bilanciamento finale** tra costi e ricavi totali data anche l'indicazione dell'aggio offerto indicato nell'offerta economica di cui al successivo punto C.2).

NB1: nel PEF offertofra le entrate dovrà essere riportato integralmente e senza apportare modifiche l'importo da compensazione uso scuole pari a 5.000,00 € annui indicato nel PEF messo a disposizione dall'Amministrazione

N.B2. Il suddetto canone rappresenta parte del parametro dell'offerta economica al quale sarà attribuito il punteggio con le modalità indicate al precedente articolo 6.

**L'importo di canone annuale offerto riportato all'interno del PEF, in relazione a ciascun anno di durata del contratto, dovrà essere, a pena di esclusione, complessivamente pari o superiore all'importo a base di gara di € 9.000,00.**

Il canone annuale offerto evidenziato nel PEF dovrà essere inserito dal concorrente sulla piattaforma START nello spazio relativo all'offerta economica di cui al successivo punto C.2.

Il piano presentato dovrà dare evidenza dei flussi di cassa capaci di restituire capitale investito, gestire il servizio e remunerare l'investimento. Il Piano economico deve essere firmato digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

**La Commissione non attribuirà alcun punteggio in relazione al piano economico finanziario presentato dal concorrente ma provvederà a verificare la sua rispondenza con quanto indicato nell'offerta tecnica di cui al precedente punto B.1) e nell'offerta economica di cui al successivo punto C.2).**

## **C.2) OFFERTA ECONOMICA CANONE**

L'offerta economica dovrà essere formulata **in rialzo in valuta rispetto al canone annuale posto a base di gara pari ad € 9.000,00 espresso con indicazione di n. zerocifre decimali.**

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito

spazio previsto.

**Il canone annuo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al corrispondente importo indicato all'interno del PEF di cui al precedente punto C.1). In caso di discordanza, per l'attribuzione del punteggio e la conseguente aggiudicazione, sarà preso a riferimento l'importo indicato all'interno del PEF, restando comunque valide tutte le dichiarazioni contenute nel documento dell'offerta economica.**

Nel caso di offerta presentata da un **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta economica e il piano economico finanziario* devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti**, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'**atto costitutivo**, l'*offerta economica e il piano economico finanziario* essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di offerta presentata da un **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti**, l'*offerta economica* deve contenere l'**impegno** che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale**, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di **raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale**, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

### **C.3) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 171 CO. 3 LETT. B)**

L'operatore economico, **pena l'esclusione**, dovrà compilare ed inserire nell'apposito spazio su START, il **Modello 4** disponibile tra la documentazione di gara contenente la dichiarazione obbligatoria di impegno al rispetto delle condizioni di cui all'art. 171 co. 3 lett. b) del Codice, a formare parte integrante dell'offerta economica di cui al precedente punto C.2).

Tale dichiarazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

### **C.4) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del Codice.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte

e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione su START.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di rete d'impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa dichiarata mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di rete d'impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

### **C.5) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE**

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo **l'offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:**

- l'indicazione dell'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito **mandato** speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell'apposito spazio su START.

**N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

### **ART. 14 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START**

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell’invio contenente la data e l’ora di sottomissione dell’offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l’invio dell’offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

#### **ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice, così come modificato dal D.L. n° 32/2019.

In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, co. 5 del Codice.

La verifica di anomalia dell’offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice.

Il RUP, con il supporto della commissione se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

#### **NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.

#### **ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L’Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- Non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invia offerta”, e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A.1) e ss.; B.1); C.1) e C.2) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all’offerta economica, all’interno degli spazi presenti nella

procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

- Non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8;
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5;
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento e/o le dichiarazioni relative all'avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- Non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza per la partecipazione alla gara;

**Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui ai punti B.1) e B.2):**

- Manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO di cui al punto C.1):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione di almeno tutte le voci richieste al punto C.1);
- non contenga le indicazioni dei costi della sicurezza afferenti all'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- non contenga l'indicazione del canone offerto;
- non sia ritenuto dalla commissione giudicatrice rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica e/o economica presentata dal concorrente;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto

concorrente;

- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C.2):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione del *rialzo offertoe* le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 59 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'Offerta economica di cui al punto C.2):**

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che la DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 171 CO. 3 LETT. B) di cui al punto C.3):**

- manchi;
- non sia firmato nelle modalità previste all'art. 13 del Disciplinare.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto C.5):**

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o

consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.**

L'amministrazione infine, **esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 97 del Codice.**

#### **ART. 17 - AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.

#### **ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara attraverso il Fascicolo Virtuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione, qualora non sia già stata resa disponibile mediante il FVOE:

- i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
- la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l'indicazione dell'importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.

Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall'art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 4 e 6 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno del DGUE l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta nei casi di cui all'art.89, co. 1 del Codice, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei

provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell'ambito dell'indagine dell'anomalia dell'offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico all'interno della propria offerta.

Inoltre, la Stazione Appaltante procede a richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Dopo l'aggiudicazione efficace l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 93 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **19.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **19.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **19.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Collesalvetti.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati (DPO) del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.collesalvetti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalvetti.li.it).

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, .....

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e e del Comune di Collesalvetti assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

### **19.6 – Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è quello previsto dalla normativa per le procedure di gara.

### **19.7 – Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

### **19.8 – Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

#### **ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è Leonardo Zinna Recapiti: Tel. 0856982239; e-mail: l.zinna@comune.collesalveti.li.it

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.

Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990 devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Segretario Comunale al seguente indirizzo PEC: [comune.collesalveti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalveti@postacert.toscana.it).

#### **ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su 1 quotidiano locale e 1 nazionale.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ..... La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Leonardo Zinna